



ANTONIO IOLI NOTAIO

Piazza della Libertà, 13

00192 Roma

Tel. 063201344 Fax 063220272

email: aioli@notariato.it

REPERTORIO N. 33254

RACCOLTA N. 14265

VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasedici, il giorno ventisei del mese di ottobre.

In Roma, Via Marsala n.8

alle ore sedici

26 ottobre 2016

Avanti a me Avv. ANTONIO IOLI di Notar Francesco, Notaio in Roma, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia

È PRESENTE

- COCCONCELLI ALESSANDRO nato Parma (PR) il 2 settembre 1946 domiciliato per la carica ove appresso, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della:

"TARGA FLEET MANAGEMENT S.R.L." con sede in Roma (RM) Via Stanislao Cannizzaro n.83/A, capitale sociale di euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero) interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di Roma avente il seguente numero di iscrizione e codice fiscale, partita IVA 08242390014, R.E.A. n. 1018040.

Il comparente, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, mi dichiara che è qui convenuto l'unico socio della sunnominata società in questo luogo e a quest'ora per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- proposta di modifica dell'oggetto sociale con conseguente modifica dell'articolo 3 (tre) delle norme sul funzionamento della società.

Assume la presidenza dell'assemblea su unanime designazione degli intervenuti il comparente signor COCCONCELLI ALESSANDRO il quale dopo aver constatato e dato atto:

- che l'assemblea non è stata convocata;

- che per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

COCCONCELLI ALESSANDRO, Presidente;

TRINCA COLONEL GIOVANNI, Consigliere, in collegamento telefonico;

PAGLIARA CRISTINA, Consigliere;

- che per il Collegio Sindacale sono presenti:

DEL BUE GUIDO, Presidente;

LENOCI CLAUDIO, Sindaco Effettivo;

ha giustificato la sua assenza il Sindaco Effettivo FERRERO CHIARA FRANCESCA,

- che è presente l'intero capitale sociale rappresentato dal socio unico società **"TARGASYS S.R.L."**, con sede in Roma, Via Stanislao Cannizzaro n.83/A, titolare dell'intero capitale sociale, in persona di PIZZININI ROBERTO, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante;

- che le persone intervenute mediante audioconferenza dichiarano di trovarsi in un luogo idoneo a partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché per visionare, ricevere e trasmettere documenti, il tutto nella garanzia della riservatezza della riunione;

dichiara la presente assemblea validamente costituita ai sensi e per gli effetti dell'art. 2479 bis essendo presente l'intero capitale sociale ed essendo tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e dell'organo di controllo informati della riunione, nessuno opponendosi alla trattazione dell'argomento posto all'ordine del giorno e chiama me Notaio a redigere il presente verbale.

REGISTRATO A

ROMA 2

Il 07 novembre 2016

al n. 31261 serie 1T

Sul primo ed unico punto all'ordine del giorno il Presidente espone i motivi per i quali si ritiene opportuno integrare l'oggetto sociale, con la conseguente modifica dell'articolo 3 (tre) del relativo testo delle norme di funzionamento della società aggiungendo alle attività già previste la "pianificazione, coordinamento, monitoraggio dei servizi e trasporti terrestri"

Fermo ed invariato il resto;

L'assemblea dopo ampia ed esauriente discussione udita la relazione del presidente e condividendone le considerazioni e le proposte, all'unanimità e mediante voto palese,

DELIBERA

- di integrare l'oggetto sociale, con conseguente modifica dell'articolo 3 (tre) delle norme di funzionamento, così come sopra proposto dal Presidente;

Le norme di funzionamento si riportano integralmente nella formulazione modificata:

"NORME SUL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETÀ STATUTO

Articolo 1 - Denominazione

La società è denominata "TARGA FLEET MANAGEMENT S.R.L.", senza vincoli di rappresentazione grafica.

Articolo 2 - Sede

La società ha sede nel Comune di Roma.

Articolo 3 - Oggetto

La società ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività a favore di società ed enti operanti nel settore industriale:

- gestione di parchi di autoveicoli, di mezzi speciali e di altri beni strumentali, anche di proprietà di terzi;
- acquisto, permuta, locazione, anche passiva, e la cessione dei beni suddetti, nonché dei relativi diritti;
- impianto e esercizio di officine di manutenzione, adattamento, riparazione e assistenza tecnica relativamente ai beni suddetti.
- pianificazione, coordinamento, monitoraggio dei servizi di trasporti terrestri.

La Società ha inoltre per oggetto l'organizzazione, il coordinamento e la prestazione di servizi di assistenza relativi alla mobilità, e segnatamente quelli riguardanti l'assistenza ai veicoli, all'abitazione ed alla persona, in collaborazione con le competenti Autorità ed Enti; l'organizzazione e l'esercizio di centrali, di reti operative o di attività comunque connesse e/o conseguenti, inclusa l'attività di promozione telefonica e/o telematica per lo svolgimento di prestazioni e servizi di qualunque tipo, ad uso proprio e di terzi committenti; gestione di reti peritali e servizi in genere per il mondo assicurativo; l'attività di noleggio di autoveicoli e motoveicoli.

La società può svolgere l'attività di commercio all'ingrosso, anche in via telematica, di mezzi di soccorso, ricambi ed accessori per veicoli a motore, di ogni altro bene utilizzato nell'esecuzione dell'attività di manutenzione di tali veicoli e di gestione di officine di assistenza e riparazione meccanica e di carrozzeria, e di ogni altro prodotto collegato o complementare nonché l'attività di intermediazione, agenzia o distribuzione in tale commercio.

La società può inoltre compiere le operazioni commerciali, industriali, immobiliari, mobiliari e finanziarie, queste ultime non nei confronti del pubblico, necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, ivi comprese l'assunzione e la dimissione di partecipazioni ed interessenze in enti e società, anche intervenendo alla loro costituzione; essa può altresì, senza carattere di professionalità, prestare

garanzie sia reali sia personali anche a favore di terzi in quanto strumentali al conseguimento dell'oggetto sociale.

Tutte le attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio.

Articolo 4 - Durata

La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2100.

Articolo 5 - Capitale

Il capitale sociale è di euro 50.000 (cinquantamila) e può essere aumentato mediante conferimento di tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

Le partecipazioni dei soci possono essere determinate anche in misura non proporzionale al conferimento.

La società può acquisire fondi con obbligo di rimborso presso soci, in ottemperanza alle disposizioni di legge.

Articolo 6 - Trasferimento partecipazioni e diritti

Le partecipazioni dei soci ed i diritti relativi alle stesse sono liberamente trasferibili.

Articolo 7 - Decisioni dei soci

Sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina, salvo quanto previsto all'articolo 12 del presente statuto, e la revoca degli amministratori;
- 3) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e la determinazione della retribuzione annuale dei sindaci;
- 4) le modificazioni del presente statuto;
- 5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'articolo 3 del presente statuto o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

I soci inoltre decidono sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione e su quant'altro ad essi riservato dalla legge.

Per le materie indicate ai numeri 4) e 5) del primo comma del presente articolo, nonché nel caso previsto dal quarto comma dell'articolo 2482 bis del codice civile oppure quando lo richiedono uno o più amministratori od un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare; in tutte le altre ipotesi le decisioni sono adottate sulla base del consenso espresso per iscritto.

Articolo 8 - Decisioni dei soci assunte mediante consenso espresso per iscritto

Ove si adotti il metodo della decisione mediante consenso dei soci espresso per iscritto, l'organo amministrativo predispone l'ordine del giorno deliberativo, lo trasmette al collegio sindacale, se nominato, onde consentire allo stesso di formulare le proprie osservazioni e, unitamente alle eventuali osservazioni del collegio, lo trasmette a tutti i soci con qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento. Questi ultimi potranno prestare il proprio consenso all'ordine del giorno deliberativo sottoscrivendo il relativo documento e trasmettendolo alla società con qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento.

L'ordine del giorno deliberativo si intende approvato dai soci che lo sottoscrivono e lo trasmettono alla società entro dieci giorni dalla sua ricezione. Il momento in cui si considera assunta la decisione dei soci coincide con il giorno in cui perviene alla

società il consenso del socio occorrente per il raggiungimento del quorum deliberativo per l'assunzione della decisione.

Se si raggiungono tanti consensi che rappresentano la maggioranza richiesta per l'approvazione della decisione, la decisione così assunta deve essere comunicata, entro quindici giorni dalla data di adozione della decisione, con qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, a tutti i soci, ai componenti dell'organo amministrativo e ai sindaci, se nominati, e deve essere trascritta tempestivamente a cura dell'organo amministrativo nel libro delle decisioni dei soci unitamente a:

- a) l'indicazione della data in cui la decisione deve intendersi adottata;
- b) l'indicazione delle generalità degli aventi diritto al voto e il capitale rappresentato da ciascuno;
- c) le osservazioni del collegio sindacale, se nominato;
- d) le generalità dei soci che hanno sottoscritto l'ordine del giorno deliberativo.

I documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei soci vanno conservati unitamente al libro delle decisioni dei soci.

Le decisioni dei soci con consenso espresso per iscritto sono prese con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale.

Articolo 9 - Convocazione assemblea

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo, anche fuori della sede sociale purché in Italia, mediante avviso scritto con prova di ricevimento recapitato almeno cinque giorni prima dell'adunanza ai soci iscritti nel libro dei soci al rispettivo domicilio ovvero, se da loro a tal fine comunicati, al numero di utenza telefax o all'indirizzo di posta elettronica.

Nel predetto avviso può essere prevista una eventuale seconda convocazione.

In ogni caso la deliberazione s'intende adottata quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori ed i sindaci, se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

L'assemblea può essere tenuta con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati con mezzi di telecomunicazione nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tale evenienza:

- sono indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possono trovarsi, e la riunione si considera tenuta nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante;
- il presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, deve poter verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento ed accertare i risultati delle votazioni;
- il soggetto verbalizzante deve poter percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- gli intervenuti devono poter partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 10 - Costituzione assemblea e validità delle deliberazioni

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta; per le modificazioni del presente statuto e per le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'articolo 3 del presente statuto o una rilevante modificazione dei diritti dei soci è necessario il voto favorevole di una maggioranza dei soci che rappresenti almeno la metà del capitale sociale, fatte salve le particolari maggioranze nei casi espressamente previsti dalla legge.

Articolo 11 - Presidenza dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza, dal vice presidente; in mancanza dei predetti l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti i quali inoltre designano il segretario della stessa.

Nell'ipotesi di assemblea tenuta con mezzi di telecomunicazione, la presidenza è assunta dalla persona designata dagli intervenuti.

Nei casi di legge, o quando ciò è ritenuto opportuno dal presidente dell'assemblea, il verbale è redatto da un notaio designato dallo stesso presidente.

Articolo 12 - Organo amministrativo

La società è amministrata da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri.

Gli amministratori possono anche non essere soci e durano in carica per il periodo stabilito dai soci all'atto della nomina.

Per la revoca, la cessazione e la sostituzione degli Amministratori, si applicano le disposizioni di legge. Qualora un amministratore rivesta, al momento della nomina, la carica di presidente di Automobile Club locale, la cessazione per qualsiasi motivo di tale carica comporta la decadenza della carica di amministratore della società, a partire dall'approvazione del bilancio dell'esercizio in cui si verifica tale cessazione.

Se vengono a mancare per qualsiasi causa, inclusa la revoca o le dimissioni, due amministratori, ciò comporterà automaticamente la decadenza dell'intero consiglio di amministrazione, senza diritto a indennizzo per gli amministratori decaduti. In tal caso il collegio sindacale eserciterà i poteri di ordinaria amministrazione fino alla nomina del nuovo organo amministrativo ed avrà l'obbligo di convocare senza indugio l'assemblea per il rinnovo.

Ai sensi del d.p.r. 251/2012, la nomina dell'organo di amministrazione deve essere effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei suoi componenti. In ogni caso di sostituzione dei componenti dell'organo amministrativo venuti a cessare in corso di mandato, deve essere garantito il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. Tali disposizioni trovano applicazione, anche in caso di sostituzione, per tre mandati consecutivi a partire dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del regolamento approvato con d.p.r. 30 novembre 2012 n. 251 (pubblicato nella G.U. n. 23 del 28 gennaio 2013). Per il primo mandato, la quota riservata al genere meno rappresentato è pari ad almeno un quinto del numero dei componenti dell'organo.

Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratori o direttori generali in società concorrenti, salvo autorizzazione dei soci.

Articolo 13 - Poteri dell'organo amministrativo

All'amministratore unico o al consiglio di amministrazione spettano tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e di disposizione che non siano riservati inderogabilmente dalla legge o dall'articolo 7 del presente statuto alla competenza dei soci.

Le operazioni societarie rilevanti, così come individuate nel Regolamento di governance dell'ente pubblico Automobile Club d'Italia del 29 aprile 2010 e successive modifiche e relative direttive, sono di competenza del consiglio di amministrazione della società e sono sottoposte, nel rispetto delle apposite direttive e norme attuative, all'approvazione del comitato esecutivo dell'anzidetto Automobile

Club d'Italia, per le valutazioni di competenza strategiche, economico finanziarie e di compatibilità istituzionale e normativa.

Il consiglio può, nei limiti di legge, delegare ad uno o più dei suoi membri proprie attribuzioni, con esclusione delle operazioni rilevanti di cui sopra.

L'organo amministrativo è inoltre competente ad assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione, nei casi previsti dalla legge.

Articolo 14 - Cariche

Il consiglio di amministrazione, allorché non vi abbiano provveduto i soci, nomina il presidente; può altresì nominare un vice presidente e uno o più amministratori delegati nonché attribuire altre particolari cariche.

Il consiglio può inoltre nominare un segretario scegliendolo anche al di fuori dei suoi componenti.

Articolo 15 - Firma e rappresentanza della società

La firma e la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano all'amministratore unico il quale può così compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale, salvo le limitazioni di legge e quelle riportate nell'articolo 7 del presente statuto, con facoltà di nominare e revocare procuratori, determinandone i poteri.

Nel caso in cui la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione la firma e la rappresentanza della società spettano al presidente e, ove nominati, al vice presidente e agli amministratori delegati nell'ambito e per l'esercizio dei poteri loro conferiti ed inoltre, in via tra loro disgiunta, in giudizio nonché per l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio.

Articolo 16 - Riunioni del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione deve essere convocato, in Italia ed in altri Paesi Europei, mediante lettera raccomandata, telegramma, telefax o posta elettronica da inviarsi a cura del presidente o del vice presidente o di un amministratore delegato cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza per i quali sarà sufficiente il preavviso di un giorno.

Le adunanze sono presiedute dal presidente o dal vice presidente o da un amministratore delegato o, in mancanza, dall'amministratore presente più anziano di età.

Nell'ipotesi di adunanze tenute mediante mezzi di telecomunicazione, la presidenza è assunta dall'amministratore eletto dagli intervenuti.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta.

È ammessa la possibilità che le adunanze del consiglio di amministrazione si tengano mediante mezzi di telecomunicazione.

In tale evenienza la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente della stessa e dove deve pure trovarsi il segretario; inoltre tutti i partecipanti devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

Articolo 17 - Decisioni del consiglio di amministrazione adottate sulla base di consenso espresso per iscritto

Qualora lo preveda il presidente e nessuno degli amministratori e dei sindaci, se nominati, si opponga, le singole decisioni possono essere adottate sulla base del consenso espresso per iscritto.

In tal caso, il presidente predisporre l'ordine del giorno deliberativo, lo trasmette al collegio sindacale, se nominato, onde consentire allo stesso di formulare le proprie eventuali osservazioni e, unitamente alle eventuali osservazioni del collegio sindacale, lo trasmette a tutti gli amministratori. Questi ultimi potranno prestare il proprio consenso all'ordine del giorno deliberativo sottoscrivendo il documento e trasmettendolo alla società con qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento.

L'ordine del giorno deliberativo si intende approvato dagli amministratori che trasmettono il documento sottoscritto alla società entro tre giorni dalla sua ricezione. Il momento in cui si considera assunta la decisione degli amministratori coincide con il giorno in cui perviene alla società il consenso, validamente espresso, dell'amministratore occorrente per il raggiungimento del quorum richiesto dal presente statuto per l'assunzione della decisione; quanto sopra sempre che fino a tale momento nessun amministratore o sindaco, se nominato, si sia opposto alla adozione della decisione sulla base di consenso espresso per iscritto, nel qual caso l'iter del consenso espresso per iscritto deve essere interrotto ed il presidente provvede a convocare senza indugio la riunione del consiglio di amministrazione. I consensi eventualmente già espressi non vincolano gli amministratori nella espressione del voto nella riunione collegiale.

Se si raggiungono tanti consensi che rappresentano la maggioranza richiesta per l'approvazione della decisione, la decisione così formata deve essere comunicata a tutti i componenti dell'organo amministrativo e ai sindaci, se nominati, e trascritta tempestivamente a cura dell'organo amministrativo nel libro delle decisioni degli amministratori unitamente a:

- a) l'indicazione della data in cui la decisione deve intendersi formata;
- b) l'indicazione del nominativo degli amministratori aventi diritto al voto;
- c) le osservazioni del collegio sindacale, se nominato;
- d) le generalità degli amministratori che hanno sottoscritto l'ordine del giorno deliberativo.

I documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà degli amministratori vanno conservati unitamente al libro delle decisioni degli amministratori.

Le decisioni del consiglio di amministrazione con consenso espresso per iscritto sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori.

Articolo 18 - Direttore generale

L'organo amministrativo, anche attraverso amministratori muniti di idonei poteri, può nominare uno o più direttori generali.

Articolo 19 - Collegio sindacale e revisione legale dei conti

Il collegio sindacale, che può essere nominato anche se non obbligatorio per legge, è composto di tre sindaci effettivi; devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.

In caso di nomina, obbligatoria o facoltativa, si applicano le disposizioni in tema di società per azioni anche per quanto riguarda le competenze e i poteri.

Ai sensi del d.p.r. 251/2012, la nomina dell'organo di controllo deve essere effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei suoi componenti. L'anzidetta quota si applica anche ai sindaci supplenti. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più sindaci effettivi, subentrano i sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto della stessa quota. Tali disposizioni trovano applicazione, anche in caso di sostituzione, per tre mandati consecutivi a partire dal primo rinnovo successivo alla data di

entrata in vigore del regolamento approvato con d.p.r. 30 novembre 2012 n. 251 (pubblicato nella G.U. n. 23 del 28 gennaio 2013). Per il primo mandato, la quota riservata al genere meno rappresentato è pari ad almeno un quinto del numero dei componenti dell'organo.

In mancanza di diversa decisione dei soci, la revisione legale dei conti è esercitata dal collegio sindacale, se nominato. In ogni caso, l'assemblea dei soci potrà determinare se affidare la revisione legale dei conti della società al collegio sindacale, oppure in alternativa al revisore od alla società di revisione. Qualora il collegio sindacale eserciti la revisione legale dei conti, dovrà essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. Qualora la società fosse tenuta alla redazione del bilancio consolidato, la revisione legale dei conti deve essere esercitata da un revisore o da una società di revisione.

Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 39/2010, l'assemblea dei soci, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico. L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

È ammessa la possibilità che le adunanze del collegio sindacale si tengano con mezzi di telecomunicazione.

In tale evenienza la riunione si considera tenuta nel luogo di convocazione, ove deve essere presente almeno un sindaco; inoltre tutti i partecipanti devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

Articolo 20 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio deve essere presentato ai soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; tale termine, nei casi consentiti dalla legge, può essere elevato a centottanta giorni.

Articolo 21 - Ripartizione degli utili

Gli utili netti di esercizio, dedotto il 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, si ripartiscono tra i soci in proporzione alle partecipazioni, salvo diversa destinazione deliberata dai soci.

Articolo 22 - Recesso

Il socio può recedere dalla società nei soli casi stabiliti dalla legge.

Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima ovvero, se il fatto che lo legittima è diverso da una deliberazione, entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

I criteri di determinazione del valore delle partecipazioni ed il procedimento di liquidazione sono regolati dalla legge.

Articolo 23 - Domicilio dei soci

Per domicilio di ogni socio nei rapporti con la società si intende quello risultante dal libro soci.

Articolo 24 - Disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge.

Ai sensi ed agli effetti dell'articolo 2436 codice civile, come richiamato dall'art. 2480

cod.civ., le regole di funzionamento della società nel suo nuovo testo aggiornato verranno depositate al registro imprese di Roma a cura di me notaio.

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno degli intervenuti avendo chiesto la parola, il presidente dopo essere stato delegato dall'assemblea ad apportare al presente atto tutte quelle modifiche, soppressioni ed aggiunte che si rendessero necessarie per la sua iscrizione nel registro delle imprese, toglie la seduta e scioglie l'assemblea essendo le ore sedici e quindici.

Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico della società.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto, al comparente, il quale da me interpellati lo riconosce pienamente conforme alla sua volontà sottoscrivendolo alle ore sedici e quindici

Scritto parte a mano da me Notaio e parte a mano ed a macchina da persona di mia fiducia consta di cinque fogli di cui occupa diciassette facciate e quanto della presente.

f.to ALESSANDRO COCCONCELLI

F.TO ANTONIO IOLI NOTAIO

